



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto [REDACTED] posizione [REDACTED] con il quale la p.a. ha rigettato la domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità "-OMISSIS-" che ha condotto al decesso del maresciallo capo -OMISSIS-, nonchè gli atti ad esso presupposti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, vedova del M.llo capo dell'Esercito italiano, -OMISSIS-, con il presente ricorso ha contestato il Decreto [REDACTED] [REDACTED] - e gli atti ad esso presupposti -, che ha rigettato, mutuando il parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio n. [REDACTED] sia la domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità "-OMISSIS-", che il diritto ai benefici di cui al DPR 7 luglio 2006, n. 243.

Il Collegio, alla luce della Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite [REDACTED], declina, con riferimento a tale ultimo aspetto, la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario, per cui il presente ricorso, con riferimento a tale diniego, nei termini normativamente previsti, potrà essere riassunto innanzi all'indicato giudice.

Invece, con riferimento e limitatamente al denegato riconoscimento da causa di servizio, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Risulta che il parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio n. [REDACTED], pedissequamente accolto dalla amministrazione resistente, ha motivato la insussistenza della causa di servizio della patologia accusata dal militare, con il fatto che i precedenti di servizio del militare " non risultano fattori specifici potenzialmente idonei dar luogo ad una genesi neoplastica...". La riferita e sintetica motivazione risulta, all'evidenza, da un lato imperscrutabile, dall'altro incomprensibile, proprio per l'ermetica

rappresentazione della insussistenza dei presupposti eziologici della patologia accusata con il servizio prestato.

L'Organo medico legale, la cui composizione tecnico giuridica esprime altissime professionalità, ha il dovere di pronunciarsi attraverso giudizi chiari, esaurienti, convincenti sul piano dell'attendibilità e verisimiglianza.

La Sezione ha, infatti, più volte rilevato che i giudizi espressi dal Comitato di Verifica delle cause di servizio non risultano adeguatamente motivati, come nel caso di specie, perché si caratterizzano da affermazioni astratte e stereotipate.

La evidente meccanica riproduzione delle motivazioni di diniego della relazione causale tra la patologia ed il servizio, risulta, così, utilizzabile per ogni istante, poiché tale giudizio non è mai declinato con le singolari e concrete condizioni e anamnesi del singolo caso.

Ora, nel caso di specie, la riportata motivazione negativa, non dà conto delle peculiari e note evenienze altamente inquinanti connesse alla situazione ambientale presente nelle zone di operazioni cui ha prestato servizio il militare.

Ciò non significa una automatica affermazione della relazione causale tra la patologia ed il servizio, ma comporta ed impone all'Organo medico-legale una attenta e quanto mai puntuale disamina dei diversi fattori contaminanti presenti nelle diverse aree di operazioni cui è stato impegnato il militare deceduto e la loro incidenza nella denunciata patologia di quest'ultimo, attraverso una motivazione che consenta di verificare oggettivamente le ragioni della determinazione assunta dall'Organo tecnico.

Conseguente il provvedimento deve essere annullato per difetto di motivazione ed il ricorso, come detto, deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così

dispone :

Declina, con riferimento alle statuizioni afferenti al DPR 7 luglio 2006, n. 243, la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario.

Accoglie il gravame relativo alla denegata causa di servizio e, per l'effetto, annulla gli atti ad esso afferenti in questa sede contestati.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55 del 2014, complessivamente liquida in euro 2.000 (duemila), oltre IVA, CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

Paola Patatini, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.